

Sentenza n. 4667/2020 pubbl. il 03/07/2020

RG n. 9977/2014

Repert. n. 6416/2020 del 03/07/2020
n. 9977/2014 T.g.a.c.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

14 SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Cacace

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **9977/2014** promossa da:

, con il patrocinio dell'avv.

presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA

80100 NAPOLI

OPPONENTE

contro

ALFA S.R.L.

, con il patrocinio dell'avv. GARGIULO NELLO e

dell'avv. CHIARINI GABRIELE (CHRGRL77R10L500A) PIAZZA NAZIONALE, 46 - C/O AVV.

NELLO GARGIULO NAPOLI presso il cui studio è elettivamente domiciliato in PIAZZA

NAZIONALE 46 80143 NAPOLI

OPPOSTA

pagina 1 di 6

Firmato Da: CACACE MONICA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 32749d21f1e82ec38735c237fecd566f - Firmato Da: ARPAIA ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 248383e96666c216966666666666666666



CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 06.02.2020.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

TIZIO con atto notificato alla ALFA srl proponeva opposizione avverso il precetto notificato in data 20/25.03.2014 in virtù della sentenza numero 969/2012 del Tribunale di Napoli deducendo la non opponibilità ad esso cessionario del titolo conseguito nei confronti del cedente CAIA e la non applicabilità della fattispecie prevista dall'art. 2258 c.c. e dell'art. 111 cpc e dell'art. 2560 c.c. per non essere il contratto in contestazione un contratto rientrante nella categoria dei contratti aziendali. Chiedeva, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e dell'esecuzione, dichiarare la non estensibilità del titolo nei confronti di esso opponente e dichiarare che nulla è dovuto alla intimante per le ragioni esposte, con vittoria di spese ed attribuzione.

La società ALFA srl, nel costituirsi eccepiva l'infondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.

Con ordinanza resa in data 18.09.2014 questo Ufficio rigettava la richiesta di sospensione e la richiesta di chiamare in causa il terzo (cfr.: ordinanza in atti).

Acquisita documentazione varia, precisate le conclusioni così come richiamate in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.

L'opposizione è infondata.

Ed invero, in punto di fatto si rileva che TIZIO, con atto a rogito del notaio dott. _____, repertorio n. _____ - raccolta n. _____, del 3.2.2006 (cfr.



doc. 1 di parte opposta) acquisiva la titolarità ed il diritto di esercizio della Farmacia "BETA" della dott.ssa CAIA, sita in Via di (NA), nonché la proprietà della relativa azienda commerciale "comprendente, detta alienazione, anche di tutto quanto istruisce la farmacia stessa e quindi degli stigli, banconi, vaserie, bilance, scrivanie e quant'altro in detta farmacia si trova" (cfr. art. 2 rogito cit.). La stipula del suddetto contratto interveniva nelle more del giudizio civile iscritto al n.rg. 48/2003 R.G. instaurato dalla dott.ssa CAIA, in qualità di titolare e legale rappresentante della Farmacia "BETA", nei confronti della ALFA S.r.l. per la risoluzione del contratto di fornitura di arredi per i locali della suddetta farmacia, nell'ambito del quale ALFA S.r.l. si era ritualmente costituita contestando integralmente le richieste avversarie e spiegando domanda riconvenzionale per la condanna della dott.ssa CAIA, titolare e legale rappresentante della Farmacia "BETA", al pagamento in favore della stessa della somma di lire 29.400.000 (pari ad euro 15.183,83), quale importo della fornitura degli arredi per i locali della farmacia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della fattura al saldo. Il contratto di cessione della Farmacia "BETA", stipulato nelle more del suddetto processo dal dott. TIZIO con la dott.ssa CAIA, specificava all'art. 2 che: "L'arredamento e l'attrezzatura della farmacia vengono ceduti nello stato in cui attualmente si trovano, della cui qualità, quantità e consistenza il cessionario Dott. TIZIO si dichiara perfettamente edotto" (cfr.: contratto di cessione allegato agli atti).

Il giudizio civile, pendente all'epoca della cessione della Farmacia "BETA", veniva definito con la sentenza n. 969/2012, con la quale il Tribunale statuiva il rigetto della domanda della dott.ssa CAIA e l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da ALFA, con conseguente condanna di CAIA, nella sua qualità di titolare e legale rappresentante della Farmacia "BETA", con sede in



(NA), , al pagamento, in favore della Ekorarma S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t. della somma di euro 15.183,83, oltre interessi legali dalla data della fattura (29.01.2001) al saldo" nonché delle spese di lite liquidate; (cfr.: titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto).

Orbene ritiene il giudicante che, in virtù dell'intervenuta cessione di azienda della Farmacia BETA , il TIZIO ha assunto la posizione di successore a titolo particolare nel rapporto contrattuale con la ALFA e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c., nel diritto controverso inerente lo stesso. La giurisprudenza della Suprema Corte, richiamata anche dalla difesa della parte opposta, è pacifica nel ritenere che "In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie e, anche quando non vi sia estromissione del convenuto ai sensi dell'art. 111, terzo comma, c.p.c., la sentenza ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti" (cfr.:Cassazione civile, Sez. Unite, 03/11/2011, n. 22727) e che, per quanto riguarda i contratti in essere con la cedente, la cessione comporta, salva diversa volontà delle parti, la successione del cessionario. All'uopo si richiama la disposizione dell'art. 2558 c.c. che dispone, con norma suppletiva, che nel caso di trasferimento dell'azienda, unitamente ai beni che la costituiscono, si trasferiscono i contratti a prestazioni corrispettive non ancora completamente eseguiti che non abbiano carattere personale e stipulati per l'esercizio di essa, oltre alla specifica ipotesi che non sia intervenuto un patto contrario" (cfr.:Cassazione civile sez. II, 03/01/2020, n.15; ed ancora che "In tema di successione nei contratti ai sensi dell'art. 2558 c.c., l'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti "contratti di azienda", aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento della attività imprenditoriale) e ai cosiddetti "contratti di



impresa" (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili Cassazione civile sez. II, 11/06/2018, n.15065).

Successione che, come è noto, può avvenire in qualsiasi fase del rapporto contrattuale (così la giurisprudenza della Suprema Corte: *"La successione nei contratti prevista dall'art. 2558 c.c. nel caso di cessione di azienda [...] può intervenire in qualsiasi fase del rapporto contrattuale, purché non del tutto esaurito, e quindi anche nella fase contenziosa, inerente ad una domanda di esatto adempimento, di garanzia per vizi o di risoluzione per inadempimento, con la conseguenza che il cessionario dell'azienda assume la posizione di successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi ed agli effetti dell'art. 111 c.p.c."* Cassazione civile sez. II, 11/08/1990, n. 8219).

Dalla disamina della documentazione in atti come sopra richiamata e tenuto conto dell'oggetto del contratto di fornitura di arredi per la farmacia, dunque, emerge la piena riconducibilità del contratto che ha dato origine al titolo esecutivo alla normativa sopra e quindi l'infondatezza dell'opposizione in esame.

Certamente, infatti, il contratto intercorso tra **ALFA S.r.l.** e la Farmacia **BETA** è un contratto inerente l'azienda ceduta, avendo il medesimo ad oggetto la fornitura degli arredi e l'allestimento dell'esercizio commerciale della Farmacia stessa. Dal punto di vista temporale, poi, la cessione dell'azienda Farmacia **BETA** è intervenuta in data 03.02.2006, ovvero allorché era pendente il giudizio promosso dalla dott.ssa **CAIA**, in qualità di titolare e legale rappresentante della Farmacia **BETA**, avente ad oggetto la domanda di risoluzione del ridetto contratto e la richiesta di condanna di **ALFA S.r.l.** al risarcimento del preteso danno da inadempimento, nonché la domanda riconvenzionale spiegata da **ALFA S.r.l.** per ottenere il pagamento della fornitura (come emerge dal titolo e dai documenti in atti).



Tutto ciò premesso, l'opposizione deve essere respinta.

Le spese di lite, ex art. 91 cpc, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

Rigetta l'opposizione;

Condanna a parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 128,00 per spese ed € 3.500,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge se documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili.

Napoli, 26/06/2020

Il Giudice

dott.ssa Monica Cacace

